

IL SOGGIORNO DI CITTADINE E CITTADINI COMUNITARI IN ITALIA

La normativa di riferimento per il soggiorno dei comunitari in Italia è costituita dal D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), entrato in vigore in data 11 aprile 2007 – come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

A CHI SI APPLICA

Ogni persona che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea è automaticamente cittadino dell'Unione. Da questa cittadinanza discende l'applicabilità del regime della libera circolazione e del soggiorno previsto dalla normativa comunitaria.

La libera circolazione delle persone si applica anche ai cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e ai cittadini della Confederazione Elvetica.

IL DIRITTO ALL'INGRESSO IN ITALIA

Ogni cittadino o cittadina comunitario/a ha il diritto di entrare in Italia senza dover espletare alcuna formalità: è sufficiente che sia in possesso di un passaporto o di una carta d'identità valida per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Le autorità potranno controllare la validità del documento, ma non fare domande sugli scopi e sulla durata del soggiorno. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini e cittadine dell'UE o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

SOGGIORNO INFERIORE A TRE MESI

Tutti i cittadini e le cittadine comunitari/e, indipendentemente da qualsiasi requisito di reddito o di lavoro, hanno diritto di permanere in Italia per un periodo di tre mesi. Tale diritto si estende ai loro familiari. Per questo periodo, è sufficiente che il cittadino comunitario o il suo familiare sia in possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità (senza alcun obbligo di presentarsi in Questura o negli Uffici comunali).

Il decreto legislativo n. 32 del febbraio 2008 ha introdotto la dichiarazione di presenza da rendere presso un ufficio di polizia; non è però ancora stato approvato il decreto ministeriale che indica le modalità di presentazione di questa dichiarazione. Questa dichiarazione, al momento, non è obbligatoria ed una circolare del Ministero dell'Interno del 4 marzo 2008 ha indicato che:

- se la persona non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria;
- **se la persona intende soggiornare per meno di tre mesi:** non è obbligata a dichiarare la propria presenza; se non effettua la dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre mesi; se non fornisce questa prova, si considera soggiornante da più di tre mesi;
- **se intende soggiornare per più di tre mesi:** ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe

Durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino o la cittadina dell'UE può intraprendere un'attività lavorativa, autonoma e subordinata, senza aver bisogno di ottenere un'autorizzazione al lavoro. Nel settore lavorativo, gode immediatamente del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, che si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego (ad esempio: retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o reimpiego in caso di disoccupazione). Ha il diritto di

ottenere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Se in questi primi tre mesi non svolge alcuna attività lavorativa, il cittadino o la cittadina comunitario/a e i suoi familiari non godono, per il solo fatto della loro cittadinanza o del legame familiare, del diritto a tutte le prestazioni d'assistenza sociale, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza di altre disposizioni di legge. Se ha bisogno dell'assistenza sanitaria durante la permanenza in Italia, non avrà diritto ad ottenere l'iscrizione al SSN ma il diritto alle prestazioni sanitarie sarà in ogni caso riconosciuto se in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal Paese d'origine. In mancanza di assicurazione, il pagamento della prestazione sarà richiesto direttamente all'assistito.

SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi il cittadino o cittadina comunitario che:

- a) ha un lavoro dipendente o autonomo in Italia;
oppure
- b) ha ottenuto l'iscrizione presso un istituto d'istruzione pubblico o privato per seguire un corso di studi o di formazione professionale, purché in possesso di un'assicurazione sanitaria e di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale;
oppure
- c) possiede risorse sufficienti per sé e per i suoi familiari e abbia un'assicurazione sanitaria completa in Italia.

In questo secondo periodo (soggiorno superiore a tre mesi), i cittadini comunitari e i loro familiari sono tenuti ad adempiere determinate formalità. I cittadini o cittadine comunitari devono chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza
– che verificherà la sussistenza dei requisiti al soggiorno: dimora abituale e requisiti di lavoro, studio e reddito richiesti dalla normativa.

LE FORMALITA' PER LAVORATRICI E LAVORATORI

In particolare, chi soggiorna in Italia come lavoratore/lavoratrice (o suo familiare) deve presentare al Comune dove dimora i seguenti documenti:

- documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità
- codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate)
- dichiarazione di dimora abituale
- se lavoratrici domestiche (o lavoratori): ultima busta paga o ricevute di versamento dei contributi INPS
- se lavoratrici in altri settori (o lavoratori): contratto di lavoro in corso, con identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego
- se esistenti: patente di guida italiana, libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia.

LAVORATORI E LAVORATRICI STAGIONALI

Chi vuole rimanere in Italia solo per il periodo di svolgimento di un'attività lavorativa stagionale può chiedere di essere iscritto nello schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea.

In questi casi, l'ufficiale d'anagrafe rilascia un'attestazione di iscrizione temporanea di validità pari ad un anno. La lavoratrice o il lavoratore stagionale devono presentare all'ufficio Anagrafe del Comune dove temporaneamente risiedono:

- il contratto di lavoro in corso (in alternativa: lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

- documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità
- codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate
- domanda di iscrizione temporanea.

Se successivamente il lavoratore o la lavoratrice decide di stabilire la propria dimora abituale nel Comune, dovrà ripresentare tutta la documentazione necessaria a dimostrare di avere mantenuto il possesso dei requisiti di legge per il soggiorno.

LA PERDITA DEL LAVORO

La perdita involontaria del lavoro consente di mantenere lo status di lavoratrice o lavoratore. Sono previsti i casi di:

- persona in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento in seguito a decesso del datore di lavoro o dell'assistito, ecc...) dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno in Italia e alla ricerca di nuova occupazione (è richiesta la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata dal Centro per l'impiego);
- persona in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo indeterminato inferiore ad un anno oppure persona che ha perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è in cerca di nuovo lavoro (è richiesta la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata dal Centro per l'impiego e la documentazione comprovante lo stato di disoccupazione involontaria);
- persona temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- persona frequentante un corso di formazione professionale.

I diritti della cittadina o cittadino comunitario con i requisiti per soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi

La cittadina o il cittadino dell'Unione che abbia i requisiti per soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi gode del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, non solo in ambito lavorativo, ma in tutti gli ambiti, compresi quelli relativi alle diverse prestazioni sociali. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari titolari del diritto di soggiorno.

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente permette alla cittadina o cittadino comunitario (e familiari) di fermarsi in Italia, anche quando i requisiti di reddito e di lavoro vengono meno. Hanno diritto a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno permanente:

- a) la cittadina o il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Italia;
- b) la lavoratrice o il lavoratore subordinato o autonomo che raggiunga l'età pensionabile (o venga prepensionato) dopo tre anni di soggiorno;
- c) la lavoratrice o il lavoratore subordinato o autonomo che cessi di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, dopo due anni di soggiorno.

La continuità del soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento di obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. I cittadini comunitari che si trovino in una di queste condizioni hanno diritto ad ottenere dal Comune di residenza un attestato che certifichi la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.

LA TUTELA SANITARIA

Le cittadine e i cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nei seguenti limiti:

- i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie;
- i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti), E121 (pensionati) hanno diritto all'assistenza sanitaria completa. Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.

Godono dell'assistenza sanitaria, con iscrizione al SSN anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta, dello sfruttamento lavorativo o sessuale o le vittime di schiavitù¹. Rimangono al di fuori di questo quadro i cittadini e le cittadine comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale, per i quali valgono le norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti. Ciò significa che queste cittadine e cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, fra le quali si includono anche le prestazioni sanitarie relative:

- alla tutela della salute dei minori²;
- alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN³.

ALLONTANAMENTO DALL'ITALIA

La cittadina o il cittadino comunitario possono essere allontanati dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, e per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il Ministro dell'interno può emettere i provvedimenti di allontanamento per motivi:

- di sicurezza dello Stato;
- di ordine pubblico;
- imperativi di pubblica sicurezza, se il destinatario ha soggiornato in Italia nei dieci anni precedenti o è minorenne.

In tutti gli altri casi l'allontanamento è disposto dal Prefetto territorialmente competente secondo la residenza o la dimora del destinatario. Questi provvedimenti sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni effettuate dal Sindaco del luogo ove risiede o dimora la persona da allontanare.

È però necessario che:

- vi sia una proporzione tra l'allontanamento e la condotta censurata;
- la misura non sia motivata da ragioni di ordine economico o estranee ai comportamenti individuali dell'interessato;

¹ La cui condizione fa riferimento alla L. n. 17/2007, all'art. 18 del D.Lgs. 286/1998 e all'art. 13 della L. 228/2003.

² Ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176

³ Ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998

- le condotte della persona rappresentano una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;
- il provvedimento di allontanamento non sia fondato solo su condanne penali inflitte al destinatario;
- si tenga conto di parametri specifici riguardanti la persona interessata e la sua vita quali: la durata del suo soggiorno; l'età; la situazione finanziaria ed economica; lo stato di salute; il livello d'integrazione sociale e culturale in Italia; l'importanza dei legami con il Paese di origine.

L'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato è immediatamente esecutivo e comporta un divieto di reingresso in Italia non superiore a dieci anni. L'inosservanza di tale divieto è punita con la reclusione fino a due anni. L'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza implica il divieto di reingresso in Italia per non più di cinque anni e la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a un anno (che, su decisione del giudice, a seguito del rito direttissimo, può essere sostituita dall'allontanamento immediato con divieto di ritorno in Italia per un periodo da cinque a dieci anni). Il provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico e per motivi di pubblica sicurezza concede al destinatario un termine per lasciare spontaneamente il territorio nazionale non inferiore a un mese dalla data della notifica del provvedimento; nei casi di comprovata urgenza, questo termine può essere ridotto a dieci giorni. Se trascorso questo periodo la persona si trova ancora in Italia, è il Questore a procedere al suo allontanamento immediato dal territorio nazionale. Se l'allontanamento è dovuto alla cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, la legge prevede che alla persona interessata siano consegnati:

- il provvedimento di allontanamento
- una attestazione di obbligo di adempimento da presentare presso un consolato italiano (a riprova dell'avvenuto allontanamento dall'Italia).

Anche questo provvedimento si fonda sull'adempimento spontaneo da parte della persona interessata che ha un termine non inferiore a un mese dalla sua notifica per lasciare l'Italia. Non è previsto un divieto di reingresso ma se il destinatario viene individuato in Italia oltre tale termine e senza avere presentato la suddetta attestazione di obbligo di adempimento, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.